

Ai gentili Clienti Loro sedi

Oggetto: UNICO 2009 – VADEMECUM VERSAMENTI IMPOSTE

In vista dell'imminente appuntamento relativo alla prima delle scadenze di versamento delle imposte e degli eventuali contributi risultanti da Unico 2009, si ritiene utile ricordare le caratteristiche principali dell'adempimento, ricordando anche gli istituti della rateazione e della compensazione.

Scadenza ordinaria – 16 giugno 2009

Si ricorda alla clientela che il prossimo 16 giugno 2009 scade il termine entro il quale i contribuenti devono provvedere al versamento delle imposte derivanti dalla liquidazione di Unico 2009: il versamento riguarda sia il saldo relativo al periodo d'imposta 2008, quanto il primo acconto per il periodo d'imposta 2009. Il secondo acconto sarà invece versato entro il 30 novembre 2009.

Scadenza con maggiorazione – 16 luglio 2009

Il versamento delle imposte, ordinariamente in scadenza il 16 giugno, può essere effettuato entro il 16 luglio 2009 con versamento di una maggiorazione pari allo 0,4%; tale maggiorazione viene versata sommandola all'importo cui si riferisce.

Rateazione

Gli importi risultati da Unico – tanto i versamenti a saldo quanto gli acconti – possono essere rateizzati; il numero massimo, così pure come la scadenza delle rate, varia a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita Iva e a seconda del fatto che il primo versamento venga effettuato entro il 16 giugno ovvero entro il 16 luglio (in quest'ultimo caso gli importi da rateizzare sono quelli maggiorati dello 0,4%) La rateizzazione comporta l'applicazione dell'interesse dello 0,5% mensile forfetario, indipendentemente dal giorno in cui è effettivamente avvenuto il versamento.

In caso di prima rata versata a partire dal 16 giugno								
Non titolari di partita Iva			Titolari di partita Iva					
RATA	SCADENZA	INTERESSI	RATA	INTERESSI				
l°	16 giugno	0,00	l°	16 giugno	0,00			
II°	30 giugno	0,23	II°	16 luglio	0,50			
III°	31 luglio	0,73	III°	17 agosto	1,00			
IV°	31 agosto	1,23	IV°	16 settembre	1,50			
۷°	30 settembre	1,73	۷°	16 ottobre	2,00			
VI°	2 novembre	2,23	VI°	16 novembre	2,50			
VII°	30 novembre	2,73						

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

In caso di prima rata versata a partire dal 16 luglio								
Non titolari di partita Iva			Titolari di partita Iva					
RATA	SCADENZA	INTERESSI	RATA	INTERESSI				
l°	16 luglio	0,00	I°	16 luglio	0,00			
ll°	31 luglio	0,23	II°	17 agosto	0,50			
III°	31 agosto	0,73	III°	16 settembre	1,00			
IV°	30 settembre	1,23	IV°	16 ottobre	1,50			
۷°	2 novembre	1,73	۷°	16 novembre	2,00			
VI°	30 novembre	2,23						

Versamenti

I versamenti d'imposta devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24; i principali codici utilizzati per il versamento dei tributi sono i sequenti:

	Soggetti Irpef	Soggetti Ires	
Imposte sui redditi – saldo	4001	2003	
Imposte sui redditi – acconto prima rata	4033 2001		
Imposte sui redditi – acconto seconda rata	4034 2002		
Iva annuale saldo	6099		
Irap saldo	3800		
Irap acconto prima rata	rata 3812		
Irap acconto seconda rata	3813		
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Erario	1668		
Addizionale Regionale	3801	-	
Addizionale Comunale	3844	-	
Addizionale Comunale acconto	3843	-	

Qualora il contribuente sia titolare di crediti d'imposta o contributivi, esso può farli valere in **compensazione**: in tal caso, è bene ricordare che <u>occorrerà comunque presentare il modello F24 di pagamento</u> con il quale verrà fatta rilevare la compensazione (parziale o totale) delle somme a debito. Infatti, l'omessa presentazione (o la presentazione tardiva) di un modello F24 "a zero" (ossia senza versamenti dovuti perché gli importi a debito sono interamente compensati) è comunque sanzionabile. Si riporta un esempio di compilazione del modello F24 con compensazione integrale del debito.

		SEZION	E ERARIO			
IMPOSTE DIRETTE – IVA		rateazione	anno di	importi a	importi a	
RITENUTE ALLA FONTE	codice	/regione/	riferimento	debito	credito	
ALTRI TRIBUTI E	tributo	prov.		versati	compensati	
INTERESSI	4001	0101	2008		1.500,00	
	6099	0101	2008	1.500,00		
					Ge	rmana Cort

dottore commercialista • revisore contabile

TOT	ALE	A	1.500,00	В	1.500,00		0,00
						S	ALDO A-B

I crediti che risultano dal Modello Unico 2009 possono essere utilizzati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo d'imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti. In via di principio, quindi, tali crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio, purché ovviamente il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi ed il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni successivamente presentate.

Il limite massimo dei crediti d'imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di €516.456,90, per ciascun anno solare. L'eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso. In alternativa il contribuente, ovviamente, può portare in compensazione nell'anno solare successivo l'eccedenza.

In merito alle modalità di esecuzione della compensazione ricordiamo che:

- ⇒ l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta non ha rilievo ai fini del limite massimo di €516.456,90, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24:
- è consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare;
- gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione non devono necessariamente essere utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione;
- il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito come meglio crede:
 - in compensazione "orizzontale" (ai sensi del D.Lgs. n.241/97) compensando crediti e debiti aventi natura diversa;
 - utilizzando il modello F24;
 - in compensazione "verticale" in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contribuente può scegliere se esporre la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione ovvero anche nel modello F24.

Saldo Iva

L'importo dovuto a titolo di saldo Iva – il quale ha scadenza ordinaria al 16 marzo – può essere effettuato (per i soli soggetti che presentano il modello Unico) entro il termine per il versamento a saldo delle imposte; occorre comunque ricordare che:

- per il versamento entro il 16 giugno 2009 dovrà essere applicata una maggiorazione dello 0,4% per mese o frazione di mese compreso tra il 17 marzo ed il 16 giugno;
- per il versamento entro il 16 luglio 2009 occorrerà applicare agli importi maggiorati per il versamento al 16 giugno un'ulteriore maggiorazione dello 0,4%;
- ⇒ il saldo Iva può essere <u>compensato</u> con eventuali crediti risultanti dalla dichiarazione (e non è dovuta la maggiorazione dello 0,40% sulla parte compensata);
- il saldo Iva può essere <u>rateizzato</u>.

Società di capitali

Germana Cortassa

Le società di capitali hanno un termine di versamento che è legato alla chiusura del periodo d'imposta e, in parte, dipende dalla data di approvazione del bilancio:

In caso di approvazione del bilancio entro il 120°
prino dalla chiusura del periodo d'imposta (situazione ordinaria)

il termine per il versamento delle imposte è il giorno **16 del sesto mese successivo** alla chiusura del periodo d'imposta; pertanto le società che chiudono l'esercizio il 31 dicembre 2008, verseranno le imposte entro il **16 giugno 2009**.

In caso di approvazione bilancio oltre i 120 giorni

il versamento dovrà essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo quello in cui è avvenuta l'approvazione del bilancio (se l'approvazione è intervenuta nel mese di maggio il versamento sarà effettuato entro il 16 giugno; se l'approvazione è intervenuta nel mese di giugno, il versamento dovrà essere effettuato entro il 16 luglio); se il bilancio non è approvato entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta, il versamento deve comunque essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello previsto (in pratica, per i periodi che si chiudono al 31 dicembre, entro il 16 luglio).

Anche per i versamenti dovuti dalle società di capitali valgono le regole descritte per quanto riguarda il versamento differito di 30 giorni con maggiorazione dello 0,4%, per quanto riguarda le rateizzazioni delle somme dovute e per quanto attiene alle compensazione con altri crediti.

Società di persone

I versamenti dovuti dalle società di persone seguono le medesime regole previste per i versamenti dovuti dalla persone fisiche (quindi scadenza al 16 giugno 2009 ovvero al 16 luglio con maggiorazione).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.

Firma